CHECK LIST F.S.L.

[aggiornato all'art. 17 D.L. 48/2023 convertito in L. 85/2023 e D.L. 159/2025]

DENOMINAZIONE AZIENDA OSPITANTE	
COGNOME E NOME DELLO STUDENTE/TIROCINANTE/STAGISTA	
BREVE DESCRIZIONE DELLA MANSIONE A CUI VERRA' ADIBITO LO STUDENTE/TIROCINANTE/STAGISTA	
BREVE DESCRIZIONE DEL LUOGO DI LAVORO IN CUI LO STUDENTE/TIROCINANTE/STAGISTA OPERERA' DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA MANSIONE ASSEGNATA	

Il Datore di Lavoro dell'azienda ospitante dichiara:

1	Che la propria impresa è iscritta al Registro Nazionale per l'Alternanza Scuola Lavoro istituito presso la Camera di Commercio	SI		NO
2	Di aver redatto il Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'art. 28 D.Lgs 81/2008 e di averlo integrato, come previsto dall'art. 17 del D.L. 48/2023 (c.d. Decreto Lavoro) convertito in L. 85/2023 con un'apposita sezione che tiene conto della condizione specifica dello studente/tirocinante /stagista (es. minore età, scarsa conoscenza delle procedure, scarsa o inesistente esperienza lavorativa etc.) ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti in Formazione Scuola Lavoro (F.S.L.) nonché ogni altro segno distintivo utile a identificare gli studenti. Dichiara inoltre che il documento integrativo è stato trasmesso all'Istituto Scolastico ed è allegato al testo della convenzione.	SI		NO
3	Che, visto il D.V.R. aziendale, per la mansione che verrà svolta dallo studente/tirocinante/stagista **<u>non è</u>** prevista la sorveglianza sanitaria e conseguentemente non è necessario sottoporre lo stesso a visita medica preventiva di idoneità alla mansione	SI NON E' PREVISTA LA SORVEGLIANZA SANITARIA		NO E' PREVISTA LA SORVEGLIANZA SANITARIA
4	Se alla domanda precedente ha risposto "NO" (e quindi è prevista la sorveglianza sanitaria) Che, visto il testo della convenzione stipulata tra Istituto e Azienda Ospitante, lo studente/tirocinante/stagista verrà sottoposto a visita medica da parte del	MEDICO DELLA SCUOLA		MEDICO DELLA AZIENDA
5	Che, visto il proprio codice ATECO, l'azienda è classificata a rischio			BASSO
				MEDIO
				ALTO
6	Che, a prescindere dal livello di rischio individuato per l'azienda, la mansione a cui verrà adibito lo studente/tirocinante/stagista non comporterà la sua presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi (ad esempio perché svolgerà solo lavoro d'ufficio) e quindi sarà possibile somministrare allo stesso la formazione specifica di 4 ore prevista per il rischio BASSO	SI		NO
7	Che, visto il testo della convenzione stipulata tra Istituto e Azienda Ospitante, la formazione **GENERALE** di 4 ore sulla sicurezza prevista per lo studente/tirocinante/stagista ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 81/2008 verrà somministrata a cura della	SCUOLA		AZIENDA
8	Che la formazione **SPECIFICA** sulla sicurezza della durata di 4, 8 o 12 ore in funzione del livello di rischio a cui è classificata l'azienda (basso, medio o alto) prevista per lo studente/tirocinante/stagista ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 81/2008 verrà somministrata a cura della	SCUOLA		AZIENDA
				NP = NON PERTINENTE
9	Che, nel caso di studente/tirocinante/stagista minore degli anni 18, è consapevole che non potrà essere adibito a lavoro notturno, guida di mezzi, esposizione a movimentazione carichi per più di 4h al giorno e per carichi maggiori di 20Kg per i ragazzi e 15Kg per le ragazze, a lavoro con turni a scacchi, a somministrazione al minuto di bevande alcoliche. Inoltre, con riferimento alle mansioni che espongono ai rischi di cui all'Allegato I della Legge 977/1967 modificato dal D.Lgs 345/1999 e dal D.Lgs 262/2000 che per	SI	NO	NP

	comodità alleghiamo alla presente (lavori vietati ai minori di 18 anni), in applicazione di quanto previsto all'art. 1 c.2 D.Lgs 262/2000, è consapevole che potrà svolgere tali mansioni esclusivamente se indispensabili sotto il profilo didattico-formativo, per il tempo strettamente necessario, in aule o laboratori adibiti ad attività formativa oppure svolti in ambienti di lavoro di diretta pertinenza del datore di lavoro dell'apprendista purchè sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e protezione (es. preposti) nel rispetto di tutte le norme di sicurezza.			
10	Che, visto il D.V.R. aziendale, se per lo svolgimento della mansione cui sarà adibito lo studente/tirocinante/stagista sono previsti Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.), gli stessi saranno forniti dall'azienda ospitante prima delle lavorazioni	SI	NO	NP
11	Che tutti i macchinari e le attrezzature che verranno dati in uso allo studente/tirocinante/stagista durante il periodo svolto in azienda, sono certificate o comunque rispettano i requisiti minimi di sicurezza previsti all'allegato V del D.Lgs 81/2008	SI	NO	NP
12	Di aver designato addetti antincendio e di primo soccorso come previsto dal D.Lgs 81/2008 e aver redatto delle procedure di gestione dell'emergenza in caso di incendio o altra calamità	SI	NO	NP
13	Che il numero complessivo di studenti/tirocinanti/stagisti ammessi presso l'Azienda Ospitante è stato determinato in funzione delle proprie effettive capacità strutturali, tecnologiche ed organizzative, nonché in ragione della tipologia di rischio cui appartiene la stessa.	SI		NO
14	Che la proporzione numerica studenti/tutor aziendali non supera il valore 12 se l'azienda ospitante è a rischio BASSO, 8 se a rischio MEDIO e 5 se a rischio ALTO.	SI		NO
15	Che, in attuazione di quanto previsto dal D.L. 48/2023, al fine di identificare chiaramente lo studente in F.S.L. all'interno dell'azienda ospitante, intende adottare questo metodo (barrare con una "X" il segno distintivo scelto):		TESSERINO DI RICONOSCIMENTO	
			PETTORINA COLORATA	
			ALTRO (specificare)	
			NESSUNO IN QUANTO NON NECESSARIO (aziende con pochissimi dipendenti)	
16	Che, in applicazione dell'art. 7 c.2 D.L. 159/2025, visto il Documento di Valutazione dei Rischi aziendale, le lavorazioni a cui lo studente verrà adibito, non sono classificate a rischio elevato.	SI		NO

DATA _____

AZIENDA OSPITANTE

(DATORE DI LAVORO)

Timbro e Firma

ELENCO DEI LAVORI VIETATI AI MINORI DI 18 ANNI

[rif. Punto 9 della Check List F.S.L.]

I. Mansioni che espongono ai seguenti agenti:

1. Agenti fisici:
 a) atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori sotto pressione, immersione sottomarina (fermo restando le disposizioni di cui al DPR 20 marzo 1956, n. 321);
 b) rumori con esposizione superiore al valore di 87 dB(A) (già previsto nel DLgs 195/2006, ora DLgs 81/2008).
2. Agenti biologici:
 a) agenti biologici dei gruppi 3 e 4 ai sensi del titolo X del DLgs 81/2008 e di quelli geneticamente modificati del gruppo II (di cui ai decreti legislativi 3 marzo 1993, n. 91 e n. 92).
3. Agenti chimici:
 a) sostanze e preparati classificati tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi (E), estremamente infiammabili (F+) ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni e integrazioni e del DLgs 65/2003 (che ha abrogato il DLgs 16 luglio 1998, n. 285);
 b) sostanze e preparati classificati nocivi (Xn) ai sensi dei decreti legislativi di cui al punto 3 a) e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi:
 pericolo di effetti irreversibili molto gravi;
 possibilità di effetti irreversibili;
 può provocare sensibilizzazione mediante inalazione;
 può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle; se il rischio non è evitabile con l'uso di D.P.I. per la cute
 può provocare alterazioni genetiche ereditarie;
 pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata;
 può ridurre la fertilità;
 può danneggiare i bambini non ancora nati;
 c) sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi:
 può provocare sensibilizzazione mediante inalazione;
 può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle;
 d) sostanze e preparati cancerogeni di cui al Titolo IX, Capo II del DLgs 81/2008;
 e) piombo e composti;
 f) amianto.

II. Processi e lavori (il divieto è riferito solo alle specifiche fasi del processo produttivo e non all'attività nel suo complesso):

1) Processi e lavori di cui all'allegato XLII del DLgs 81/2008.
2) Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni ed oggetti diversi contenenti esplosivi, fermo restando le disposizioni di cui al DPR 19 marzo 1956, n. 302.
3) Lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonché condotta e governo di tori e stalloni.
4) Lavori di mattatoio.
5) Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di immagazzinamento o di impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione.
6) Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici di cui al punto I. 3.
7) Lavori edili comportanti rischi di crolli, allestimento e smontaggio delle armature esterne ed interne delle costruzioni.
8) Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione (“Lavori sotto tensione”, come ora definito dall'art. 82 del DLgs 81/2008).
9) Lavori il cui ritmo è determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo.
10) Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500 C come ad esempio quelli per la produzione di ghisa, ferroleghe, ferro o acciaio; operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione degli stessi; lavoro ai laminatoi.
11) Lavorazioni nelle fonderie.
12) Processi elettrolitici.
13) … soppresso
14) Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe.
15) Produzione e lavorazione dello zolfo.
16) Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale, di collocamento e smontaggio delle armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei massi.
17) Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in genere.
18) Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di taglio, frantumazione, polverizzazione, vagliatura a secco dei prodotti polverulenti.
19) Lavorazione dei tabacchi.
20) Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizione delle navi, esclusi i lavori di officina eseguiti

nei reparti a terra.
21) Produzione di calce ventilata.
22) Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno.
23) Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e montacarichi.
24) Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili.
25) Lavori nei magazzini frigoriferi.
26) Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti farmaceutici.
27) Condotta dei veicoli di trasporto, con esclusione di ciclomotori e motoveicoli fino a 125 cc, in base a quanto previsto dall'articolo 115 del DLgs 30/04/92 n. 285, e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica nonché lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto.
28) Operazioni di metallizzazione a spruzzo.
29) Legaggio ed abbattimento degli alberi.
30) Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione.
31) Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crine vegetale ed animale, delle piume e dei peli.
32) Produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali.
33) Cernita e trituramento degli stracci e della carta usata senza l'uso di adeguati dispositivi di protezione individuale (nota: guanti e mascherine per polveri).
34) Lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e altri strumenti vibranti; uso di pistole fissachiodi di elevata potenza.
35) Produzione di polveri metalliche.
36) Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica.
37) Lavori nelle macellerie che comportano l'uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare.

Si rammenta che gli studenti minori impegnati in F.S.L. possono svolgere le mansioni sopra riportate in forza della deroga contenuta all'art. 1 comma 2 del D.Lgs 262/2000 esclusivamente:

Per indispensabili motivi didattici o di formazione professionale;

Soltanto per il tempo strettamente indispensabile;

In aule o laboratori adibiti all'attività formativa oppure in ambienti di lavoro di diretta pertinenza del datore di lavoro dell'apprendista;

Sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione;